

FONDAZIONE IN ORATIONE INSTANTES

STATUTO

Allegato "B"
al n. 26.149
di raccolta

Premessa

San Giovanni Paolo II scrisse, all'inizio del Nuovo Millennio, che *“per questa pedagogia della santità c'è bisogno di un cristianesimo che si distingue innanzitutto nell'arte della preghiera”* (Giovanni Paolo II, S., *Lettera Apostolica Novo Millennio ineunte*, n. 32). La Fondazione si ispira ai valori cristiani ed agli insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa, sui quali trova fondamento la propria azione nella realtà sociale in cui opera.

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI

Art. 1 – DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi del vigente codice civile, la Fondazione denominata FONDAZIONE IN ORATIONE INSTANTES.

La Fondazione risponde allo schema giuridico della “Fondazione di Partecipazione”, nell’ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice Civile e dal Codice del Terzo settore.

La Fondazione assume, nella propria denominazione, a decorrere dalla data di iscrizione della Fondazione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) ai sensi del D.lgs n. 117/2017, l’espressione “ENTE DEL TERZO SETTORE”, ovvero l’acronimo “ETS”.

Art. 2 – SEDE

La Fondazione ha sede nel Comune di Castel San Pietro Terme (BO), all’indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione pubblicato presso il Registro delle Persone giuridiche, ovvero presso il RUNTS una volta istituito.

L’eventuale cambio di sede all’interno del Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, che procederà alla relativa comunicazione presso il RUNTS e ad ogni ulteriore adempimento di rito.

L’eventuale cambio di sede in altro Comune comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio di amministrazione per atto pubblico, procedendo alla relativa comunicazione presso il RUNTS e ad ogni ulteriore adempimento di rito.

ART. 3 – FINALITÀ

La finalità della Fondazione è promuovere una cultura della preghiera ed operare, nella realtà sociale in cui agisce, secondo i principi della carità cristiana, anche al fine della promozione integrale della persona. La Fondazione persegue i propri scopi coerentemente con i principi di ispirazione cristiana cattolica.

La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha come scopo esclusivo il perseguimento di fini di preminente rilievo sociale, di promozione integrale della persona, di tutela dei diritti delle persone in stato di bisogno, favorendone l’educazione, l’assistenza, il sostegno, l’integrazione.

Art. 4 – OGGETTO

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In specie la Fondazione si prefigge di:

- a) promuovere la cultura della preghiera, lo studio e la crescita nella vita di preghiera;
- b) promuovere attività educative, intese come educazione complessiva della persona, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) promuovere la formazione extra-scolastica della persona, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, al contrasto della povertà educativa;
- d) promuovere attività nei settori dell'istruzione e della formazione dei giovani; nella educazione al lavoro, ovvero finalizzate al reinserimento lavorativo e sociale, in specie delle persone in difficoltà;
- e) promuovere attività di educazione, di sensibilizzazione agli ideali evangelici, ed azioni di tutela della famiglia, della vita, ed il sostegno e la formazione orientata ai giovani, ponendo quale obiettivo quello di intervenire in tutti gli ambiti del disagio sociale, realizzando azioni di solidarietà a sostegno di chi vive situazioni di difficoltà;
- f) promuovere attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti con precipue finalità solidaristiche, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente statuto;
- g) organizzare e gestire di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale alle quali l'azione della fondazione si ispira; organizzare corsi formativi, congressi, seminari, pellegrinaggi, nonché curare pubblicazioni, anche tramite internet, attività editoriali in genere, e mezzi della comunicazione sociale;
- h) promuovere interventi e servizi sociali;
- i) promuovere e tutelare dei diritti umani, civili, e sociali.
- j) promuovere la cultura la pace tra i popoli, la nonviolenza, la preghiera, e la solidarietà.

La Fondazione promuoverà e accompagnerà inoltre il volontariato in tutte le sue forme, e nell'ambito delle suddette attività, opererà nel rispetto della normativa vigente in materia, e potrà svolgere le attività di cui sopra sia direttamente sia indirettamente, in collaborazione con altri Enti e soggetti.

Per il raggiungimento dei propri fini la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati, e può aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi.

La Fondazione potrà in specie promuovere convenzioni, con Enti ecclesiastici ovvero Enti Pubblici, con Soggetti ed Organizzazioni del Volontariato, della Cooperazione, dell'Imprenditoria Privata e Pubblica, Nazionali ed Internazionali.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, accessorie, strumentali e secondarie, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa vigente.

La determinazione delle specifiche concrete attività di carattere secondario

e strumentale rispetto alle attività di interesse generale è rimessa al prudente apprezzamento del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

La Fondazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente, fermi restando gli obblighi di rendicontazione previsti dalla legge.

La Fondazione potrà avvalersi di volontari nei limiti e nelle forme previste dalla vigente normativa.

TITOLO II - PATRIMONIO

Art. 5 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle somme di denaro e dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto di costituzione della Fondazione stessa e dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, sempre che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, volontari, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Art. 6 – Risorse

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti risorse:

- dei redditi derivanti dal patrimonio;
- dei redditi derivanti dalle attività svolte;
- dei contributi, elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.
- da ogni altra entrata prevista dalla normativa vigente.

TITOLO III - FONDATORI E ORGANI

Art. 7 – Fondatori - Partecipanti

Sono Fondatori le persone fisiche indicate come tali nell'atto di costituzione della Fondazione.

Potranno assumere la qualifica di Partecipanti coloro che verranno ammessi come tali dall'Assemblea dei Fondatori – Partecipanti, previa delibera assunta con le maggioranze previste dal presente statuto. L'ammissione di nuovi partecipanti richiede necessariamente la forma dell'atto pubblico, dinanzi al notaio.

Per diventare Partecipante è necessario accettare per iscritto l'invito del Consiglio di Amministrazione. L'ammissione è quindi deliberata dall'assemblea dei Fondatori – Partecipanti.

Possono essere invitati a divenire "Partecipanti" i soggetti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della Fondazione medesima, sia in termini di capitale umano che di risorse economiche dedica-

te; in specie la misura della quota di apporto necessaria ai fini dell'adesione è deliberata dall'assemblea dei Fondatori- Partecipanti. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il conferimento viene regolarmente versato.

La qualifica di Fondatore – Partecipante si può perdere, previa determinazione dell'Assemblea dei Fondatori – Partecipanti, nei seguenti casi:

- a) per rinuncia, nel caso in cui il singolo Fondatore – Partecipante manifesti espressa volontà, dinanzi all'assemblea dei Fondatori - Partecipanti, di non concorrere più fattivamente alla vita della Fondazione; in tal caso l'assemblea dei Fondatori – Partecipanti prende atto della rinuncia;
- b) per esclusione, deliberata dall'assemblea dei Fondatori - Partecipanti, nel caso in cui l'assemblea ravvisi comportamenti che possano danneggiare o gettare discredito sulla Fondazione o qualora il Fondatore – Partecipante si rende inadempiente ad obblighi assunti nei confronti della Fondazione; la delibera di esclusione deve essere motivata, con specifica indicazione degli addebiti.

La qualifica di Fondatore - Partecipante non è mai trasmissibile.

Art. 8 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori - Partecipanti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Art. 9 – Libri sociali della Fondazione

A cura del Presidente della Fondazione e sotto la sua responsabilità, viene tenuto:

- a) il libro verbali attestante i dati nominativi dei Fondatori - Partecipanti in essere, nonché le delibere assunte dalla Assemblea dei Fondatori – Partecipanti;
- b) il libro verbali delle delibere assunte dal Consiglio di amministrazione.

I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno otto giorni; l'esame avverrà presso la sede dell'Ente in orari d'ufficio. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri fondazionali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro non potrà trarre copia dei libri fondazionali.

Art. 10 – Assemblea dei Fondatori – Partecipanti

I Fondatori e Partecipanti, sia quelli indicati nell'atto costitutivo che quelli divenuti tali successivamente, ai sensi del presente statuto, costituiscono la Assemblea dei Fondatori -Partecipanti.

All'Assemblea dei Fondatori - Partecipanti compete:

- a) la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) la nomina dell'organo di controllo;
- c) la nomina del revisore legale o della società di revisione, nei casi previsti

dalla legge;

d) l'attribuzione della qualità di Partecipante a terzi richiedenti, successivamente all'atto costitutivo, previa determinazione dell'apporto necessario, ai sensi del presente statuto;

e) la deliberazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione, comprese le delibere di trasformazione, fusione e scissione;

f) la delibera di messa in liquidazione, nei casi previsti dalla legge, nonché la indicazione dell'ente / degli enti ai quali devolvere il patrimonio residuo in caso di estinzione, per qualsiasi causa.

L'assemblea dei Fondatori - Partecipanti si riunisce, almeno una volta all'anno, per assumere le delibere di sua spettanza a norma del presente statuto, nonché ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno due Fondatori – Partecipanti ovvero due componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è Presieduta dal Presidente della Fondazione; in caso di sua assenza, o di rinuncia, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta dai Fondatori – Partecipanti presenti, a maggioranza dei presenti.

Ciascun Fondatore - Partecipante ha diritto ad un solo voto.

La convocazione deve essere inviata ai Fondatori e Partecipanti con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

L'Assemblea è validamente costituita e delibera, su tutte le materie di propria competenza, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, salvo quanto di seguito precisato. La delibera di ammissione di nuovi partecipanti è assunta esclusivamente nella forma dell'atto pubblico, dinanzi al notaio, e richiede il voto favorevole dei tre fondatori.

Non è ammesso il voto per delega.

Le riunioni dell'Assemblea dei Fondatori – Partecipanti possono svolgersi anche per audio o video conferenza a condizione che ciascun partecipante possa essere identificato e che sia garantito il diritto di intervenire in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno; non è necessario che Presidente e Segretario della riunione si trovino nel medesimo luogo.

Art. 11 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti, compreso il Presidente, da un minimo di tre a un massimo di cinque membri.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni; tutti i Consiglieri sono rieleggibili.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio nomina per cooptazione i sostituti che restano in carica fino alla scadenza dell'organo.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto. In tal caso occorre convocare con urgenza l'assemblea dei Fondatori - Partecipanti per le delibere di sua competenza.

Art. 12 – Nomina del Presidente e vicepresidente

Ad eccezione della prima nomina che avviene in sede di atto costitutivo il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente Vicario che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisca in tutte le sue funzioni. Il Presidente e l'eventuale Vice Presidente durano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare anche un Presidente Onorario della Fondazione, anche fra persone che non siano componenti del Consiglio di Amministrazione; in quest'ultimo caso, il Presidente Onorario potrà partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Art. 13 – Poteri del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare il Consiglio di amministrazione:

- a) approva il bilancio consuntivo annuale entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio;
- b) approva il Bilancio sociale, ove redatto;
- c) porre in essere ogni atto di ordinaria o straordinaria amministrazione non espressamente attribuito alla competenza dell'Assemblea dei Fondatori-Partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei propri poteri al Presidente e/o al Vicepresidente e/o ad uno o più Consiglieri Delegati, stabilendone i relativi limiti in sede di nomina. I poteri delegati in ogni caso, possono essere avocati a sé dal Consiglio in qualsiasi momento.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire speciali incarichi e funzioni in ambito spirituale a propri componenti di eminente rilievo.

È in facoltà del Consiglio di Amministrazione redigere ed approvare regolamenti attuativi del presente statuto finalizzati a disciplinare le attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà di costituire, con il voto favorevole di almeno la metà degli aventi diritto, ogni altro organismo consultivo reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone i relativi compiti.

Art. 14 – Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente ovvero su richiesta di almeno due componenti.

La convocazione deve essere scritta, deve riportare l'indicazione dell'ordine del giorno, nonché dell'ora e luogo di convocazione. L'avviso di convocazione è comunicato ai consiglieri per posta, fax, posta elettronica, PEC, o tramite consegna a mano, con un preavviso di almeno tre giorni prima della adunanza.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno, è presieduto dal Presidente della Fondazione e delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Non è ammessa la delega.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per audio o video conferenza a condizione che ciascun partecipante possa essere identificato e che sia garantito il diritto di intervenire in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno; non è necessario che Presidente e Se-

gretario della riunione si trovino nel medesimo luogo.

Art. 15 – Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio; presiede l'assemblea dei Fondatori - Partecipanti ed il Consiglio di amministrazione.

Come già previsto nell'art.12, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni, compresa la legale rappresentanza della Fondazione, sono esercitate dal Vice Presidente Vicario, se nominato.

Art. 16 – Organo di controllo

La vigilanza contabile ed amministrativa della Fondazione è esercitata dall'organo di controllo, nominato dall'assemblea dei fondatori-partecipanti.

L'organo di controllo può essere collegiale ovvero unipersonale. Nel caso di organo collegiale, l'organo di controllo è composto di tre membri effettivi.

In ogni caso i componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida introdotte dalle norme attuative del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale, ove redatto, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai componenti dell'organo di controllo spetta un compenso nell'ammontare stabilito dall'assemblea dei Fondatori – Partecipanti in sede di nomina.

Art. 17– Revisione legale dei conti

Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 31 del Codice del terzo settore, la Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, con i compiti e le prerogative previste dalla legge.

TITOLO IV - ESERCIZIO SOCIALE, MODIFICHE STATUTARIE ED ESTINZIONE

Art. 18 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale della Fondazione coincide con l'anno solare. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo. Gli eventuali avanzi di gestione verranno reimpiegati per il raggiungimento degli scopi statutari. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, ai sensi della normativa vigente.

Art. 19 – Bilancio d'esercizio

La Fondazione redige annualmente il bilancio di esercizio formato dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla Relazione di missione, che illustra le poste di bi-

lancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio è depositato presso il Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura, ovvero, alternativamente, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Art. 20 – Bilancio sociale

Qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi del Codice del Terzo Settore, la Fondazione redige il bilancio sociale.

Ove ne ricorra l'obbligo il bilancio sociale è redatto in senso conforme alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del Codice del Terzo Settore, ed è pubblicato in conformità della normativa vigente.

Art. 21 – Modifiche statutarie e deliberazioni straordinarie

Le modifiche allo Statuto, nonché le delibere straordinarie di cui all'articolo 42-bis c.c. purché siano compatibili con la natura della Fondazione, sono deliberate dalla Assemblea dei Fondatori – Partecipanti, con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi degli aventi diritto, su proposta del Consiglio di Amministrazione ed approvate, ove necessario, dall'Autorità tutoria.

Art. 22 – Estinzione e devoluzione

La Fondazione si estingue nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente come individuato dal Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, alla Chiesa Cattolica locale, secondo le disposizioni dell'organo sociale competente.

Art. 23 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo valgono le norme del codice civile, le norme del Codice del Terzo Settore e le altre leggi vigenti in materia.

Firmato: Barbara Bolelli

Firmato: Paola Carotenuto

Firmato: Raffaella Fammartino teste

Firmato: Mario Mastromarino teste

Firmato: Marco Maltoni Notaio

**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'
DELLA COPIA INFORMATICA DELL'ORIGINALE ANALOGICO**

(artt. 1 e 22 D.Lgs. 82/2005 codice dell'amministrazione digitale, artt.68 ter e 73 l.not.)

Certifico io sottoscritto, Avv. Marco Maltoni, Notaio in Forlì, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, che la presente è copia informatica conforme al documento originale formato su supporto cartaceo (da me conservato), che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge, composta di n. 24 pagine.

Forlì, nel mio studio in Via Mentana n.4, 09 giugno 2021.

File firmato digitalmente dal Notaio Marco MALTONI